

OGGETTO: Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) - art.5-bis d.lgs.n.165/2001.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell' illegalità nella Pubblica Amministrazione" al comma 51 dell' art.1, ha introdotto ex novo l'art. 54-bis al t.u. sugli impiegati dello Stato , cioè al d.lgs n.165/2001, il quale dispone che quando il "pubblico dipendente segnala all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misura discriminatoria, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

La segnalazione corretta di condotte illecite consentirà all'autore della stessa di poter avere, entro i limiti, anche una garanzia di anonimato; la norma, infatti, dispone altresì che "nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato"; ed inoltre che "la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni".

In merito, è bene evidenziare che:

- La tutela è apprestata non per le sole denunce di fatti integranti reato, ma è estesa ad ogni segnalazione di condotte illecite;
- È necessario, però, che le condotte illecite segnalate siano state apprese in ragione di rapporto di lavoro; terminologia che ricomprende certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che si siano conosciute in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppur in modo casuale: da escludersi, invece, le informazioni di scienza squisitamente privata, in quanto acquisite al di fuori di ogni legame col mondo lavorativo;
- La norma non fornisce alcuna coordinata su quale debba essere il livello di conoscenza dell'illecito; si ritiene quindi di escludere la tutelabilità di segnalazioni fondate su meri sospetti, nel contempo non si ritiene però indispensabile la certezza che i fatti conosciuti siano avvenuti, commessi da qualcuno ed aventi carattere illecito. A tal riguardo, alla stregua della giurisprudenza penale in tema di omessa denuncia di reato ex art. 361 c.p.p., si ritiene sufficiente che il dipendente, in base alle sue conoscenze, sia in condizione di ritenere altamente probabile l'essersi verificato un illecito e che esso sia stato commesso da un certo soggetto;
- La tutelabilità del dipendente trova, però, un importante limite nella clausola di sussidiarietà posta in apertura della norma in esame; invero la tutela è fatta salva "fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile";
- Il dipendente pubblico che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio è, in ogni caso, già obbligato a denunciare i fatti costituenti reato, giusto il disposto degli artt. 361 e 362 c.p. e 331 c.p.p.

Il dipendente potrà utilizzare il modello che si allega alla presente circolare, debitamente compilato, inviandolo tramite email all'indirizzo pec:

anticorruzione.debellis@pec.rupar.puglia.it

tramite il servizio postale o per posta interna.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione di questo Istituto, ricevuta la segnalazione, assumerà, per quanto di competenza, le adeguate iniziative a seconda dei casi.

La gestione della segnalazione comporta, a carico di tutti i preposti incaricati del trattamento dei dati personali, intuibili obblighi di particolare riservatezza ai sensi del Dlgs 196/03.

A tal proposito, questo Ufficio espletterà i trattamenti per i dati personali in maniera tale che le Banche Dati costituite e la Documentazione prodotta saranno sottoposte a stringenti misure di sicurezza e conformità a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Avv. Angela Cistulli